



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE.....DEL.....

Sessione Seduta: **pubblica/segreta**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE
RIFIUTI (T.A.R.S.U.).**

L'anno duemila/nove il giorno del mese di alle ore
..... nella Sede Municipale, convocato con **determinazione** del Presidente, si è riunito nella solita
aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la **presidenza** del e con
l'assistenza del Segretario Generale

Al momento della votazione del presente atto, **risultano presenti** i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) AGNELLO	Manfredi			26) MATTALIANO	Cesare		
2) ALOTTA	Salvatore			27) MICELI	Maurizio		
3) BONFANTI	Gaspare			28) MILAZZO	Giuseppe		
4) BOTTIGLIERI	Orazio			29) MINEO	Rosario		
5) CAMPAGNA	Alberto			30) MIRABILE	Salvatore		
6) D'ARRIGO	Leonardo			31) MONASTRA	Antonella		
7) D'AZZO'	Girolamo			32) MOSCHETTI	Nunzio		
8) DI FRANCO	Luigi			33) MUNAFO'	Giovanna		
9) DI GAETANO	Vincenzo			34) OLIVERI	Sandro		
10) DI MAGGIO	Giovanni			35) ORLANDO	Francesco		
11) DRAGO	Sebastiano			36) ORLANDO	Salvatore		
12) FARAONE	Davide			37) PALMA	Onofrio		
13) FERRANDELLI	Fabrizio			38) PELLEGRINO	Maurizio		
14) FICARRA	Elio			39) PIANPIANO	Leopoldo		
15) FILORAMO	Rosario			40) RIBAUDO	Angelo		
16) FRACCONE	Filippo			41) RIBAUDO	Doriana		
17) FRAGALA'	Vincenzo			42) RUSSO	Girolamo		
18) FURCERI	Salvatore			43) SCAVONE	Aurelio		
19) GENNARO	Giusto			44) SPALLITTA	Nadia		
20) GENOVA	Agostino			45) TAMAJO	Edmondo		
21) GRECO	Giovanni			46) TANANIA	Vincenzo		
22) INZERILLO	Gerlando			47) TANTILLO	Giulio		
23) ITALIANO	Salvatore			48) TERMINELLI	Antonino		
24) LO GIUDICE	Salvatore			49) TRAPANI	Ivan		
25) LOMBARDO	Giovanni			50) VALLONE	Pietro		
					TOTALE n.		



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Costituita da n° _____ fogli, _____ presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (T.A.R.S.U.).

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

e-mail: *f.lamalfa@comune.palermo.it*

..... Funzionario Amm.vo

Dott. *Fabrizio La Malfa*

Li..... 01 APR 2009

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO

e-mail: *r.mancuso@comune.palermo.it*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa *Rossella Mancuso*)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

e-mail: *r.mancuso@comune.palermo.it*

..... (Dott.ssa *Rossella Mancuso*)

DATA..... 01 APR 2009

VISTO: IL DIRIGENTE DI SETTORE

e-mail: *ma.mandalà@comune.palermo.it*

IL DIRIGENTE COORDINATORE

D.ssa Maria Mandalà

VISTO L'ASSESSORE

DATA.....

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art.1 L.R. n°48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dr. *Bohuslav Basile*)

DATA *09/04/2009*

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°..... del.....

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che con deliberazione di C.C. n° 37 del 26.02.1997 veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che con direttiva prot. n. 1707 del 23.02.2009 (Allegato A) il Sindaco unitamente al Sig. Direttore Generale , nel comunicare che il costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani subirà nel 2009, così come riferito dalla AM.A. un incremento pari a circa 35 milioni di euro, ha disposto – tra l'altro - che il Settore Tributi proponga al Consiglio comunale la modifica dell'art.13 del vigente Regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni l'importo del 5% a titolo di costo di spezzamento;

Vista l'allegata relazione Tecnica resa dal Servizio TARSU in ordine all'attuazione della citata direttiva (Allegato B) ;

Preso atto del contenuto della successiva direttiva emanata a riguardo con nota prot. n. 2812 del 31/03/2009 dal Sig. Sindaco congiuntamente al Sig. Direttore Generale e al Sig. Capo di Gabinetto con cui si dispone che *"ai fini della determinazione del costo complessivo di esercizio del servizio di nettezza urbana sia considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani"*(Allegato C);

Ritenuto inoltre lo strumento regolamentare più volte richiamato ormai obsoleto in quanto non completamente rispondente alle vigenti disposizioni normative e giurisprudenziali in materia TARSU e pertanto meritevole di essere rivisitato al fine di apportare i necessari aggiornamenti onde pervenire ad una migliore applicazione dello stesso;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 che, testualmente, dispone " Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Richiamato l'art.52 del decreto legislativo 15-2-1997, n.446, che dispone: "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamate, altresì , le disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che l'art. 1, comma 523 della legge finanziaria per il 2005 – Legge 30 dicembre 2004, n. 311 invitava gli Enti Locali, già durante la fase transitoria per l'applicazione della tariffa al servizio RSU, a raggiungere l'obiettivo di provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione della TARSU;

Vista la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi, che si propone allegata alla presente deliberazione (Allegato D), e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 50 i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione

DELIBERA

-di prendere atto della premessa;

-di approvare, pertanto, il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato D);

-di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale;

- di disporre, altresì, la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Palermo e l'affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni nonché la pubblicazione per estratto nei principali mezzi di stampa;

- la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.




Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti – Piazza Manna 47 – 90133 Palermo – tel.0917406307 – fax 0916113289

Prot. n. 1704 del 23.2.2009

RACCOMANDATA A LIBRETTO



Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Tributi
 Al Sig. Dirigente del Servizio TARSU
 Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti Controllati
 Al Sig. Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia
 Al Sig. Ragioniere Generale

Spett.le AMIA spa
 Via P. Nerone 25
 90146 PALERMO

[Handwritten signature]
24/2/09

e, p.c.

Al Liquidatore di Palermo Ambiente
 Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Oggetto: aumento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni reso ex art.58 del D. Lgs. n.507/1993 da AMIA spa – necessità modifiche da apportare al regolamento TARSU approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997 ed altri adempimenti conseguenti.

Come noto, la società interamente partecipata AMIA spa svolge, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D. Lgs. n.507/1993, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per il quale viene riconosciuto un corrispettivo contrattuale a titolo di costo diretto, mentre le altre spese inerenti e gli oneri indiretti sono sostenuti senza terzi dal Comune.

Entrambe le componenti di costo, diretto ed indiretto, trovano oggi copertura finanziaria, ai sensi dell'art.61, comma 2 del D. Lgs. n.507/1993, attraverso il gettito della tassa rifiuti, considerata al netto di addizionali, interessi e penalità.

AMIA spa ha riferito che il costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni subirà nel 2009 un incremento pari a circa 35 milioni di euro, che dovrà essere coperto attraverso il gettito della tassa rifiuti (la validità del cui regime legale è stata prorogata per tutto il 2009 dall'art.5 del D.L. n.208 del 30.12.2008), considerata al netto di addizionali, interessi e penalità.



Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di adeguare il valore economico del corrispettivo da riconoscersi ad AMIA spa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che svolge ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D. Lgs. n.507/1993, occorre che ciascuno dei destinatari in indirizzo, in relazione alla rispettive competenze, assuma le iniziative che di seguito si riportano.

1.- Il Dr. Antonino Mercurio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Società de Enti Controllati, coadiuvato dal Dr. Attilio Carioti, nella qualità di Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia, dovrà:

- acquisire il nuovo piano dei costi sostenuti da AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che dovrà consentire il superamento dell'attuale crisi economico-finanziaria, pianificare gli investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi ed ai programmi da porre in essere, riorganizzare la società per incrementare la produttività ed ottimizzare l'impiego del personale relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- assumere ogni misura presso AMIA spa affinché questa nella predisposizione del detto piano abbia cura di dimostrare idoneamente l'incremento del costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni registrato rispetto al vigente livello del corrispettivo contrattuale;
- sottoporre il nuovo piano dei costi sostenuti da AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni all'approvazione dell'Organo comunale competente;
- sottoporre all'Organo comunale competente l'approvazione delle necessarie modifiche e/o integrazioni del contratto di servizio con AMIA spa;
- acquisire dal Dr. Attilio Carioti, il quale agirà di concerto con Palermo Ambiente spa, un ampio giudizio sulla congruità del piano dei costi sostenuti da AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti e sul nuovo valore economico del corrispettivo richiesto dalla società per lo svolgimento, ex art.58 del D. Lgs. n.507/1993, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. La Dr.ssa Maria Mandalà, nella qualità di Dirigente Coordinatore del Settore Tributi, e la Dr.ssa Maria Rossella Mancuso, nella qualità Dirigente del Settore TARSU, dovranno:



- proporre al Consiglio comunale la ~~modifica~~ dell'art.13 del vigente Regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 41/98 del 17.04.1997, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento. A tal fine, l'art.13 del detto Regolamento comunale, rubricato "DEDUZIONE FORFETARIA A TITOLO DI COSTO DELLO SPAZZAMENTO", avrà dovrà avere il seguente testo:

"Ai fini della determinazione del costo diretto di esercizio, è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993 l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento.

La misura di tale deduzione s'intende confermata per gli anni successivi se non diversamente determinata dal Consiglio Comunale";

- in relazione all'incremento del costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni --di cui al nuovo piano dei costi della società AMLA spa, che subirà nel 2009 un incremento pari a circa 35 milioni di euro-- , valutati tutti i profili di legittimità e regolarità tecnica connessi, della cui positiva sussistenza dovrà rilasciarsi idonea attestazione, proporre al Consiglio comunale, ai sensi degli artt.65, comma 2 e 69, comma 2 del D. Lgs. n.507/1993 e del Regolamento TARSU, ai fini della determinazione delle tariffe da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, l'approvazione dell'aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di ciascuna tipologia di occupazione assoggettata alla tassa nonché dei rapporti stabiliti tra le tariffe, necessariamente da rimodularsi in relazione al nuovo livello del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. L'aggiornamento dei coefficienti di che trattasi è strettamente connesso alla necessità che gli aumenti tariffari della TARSU devono essere sempre circostanziati e motivati all'interno degli atti amministrativi che li dispongono e che la tariffe distinte per classi rispondano sempre alle caratteristiche specifiche ottenute dalla preventiva analisi della capacità produttiva di rifiuti per ogni distinta tipologia.

Ai fini della determinazione della tariffa della TARSU ex art.65 del D. Lgs. n.507/1993, si valuti, anche l'opportunità di modificare il Regolamento della TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività dei dei rifiuti stabiliti dal DPR n.158 del 27.04.1999 -- siccome chiarito dalla Circolare Ministero Finanze n.25/E del 17.02.2000-- , la cui



possibilità è stata ritenuta legittima anche dal TAR Emilia Romagna – Sez. I – 15 novembre 2001, n.934.

3.- Il Dr. Bohuslav Basile, nella qualità di ~~Regidatore~~ ~~Regidatore~~ Generale, una volta assunte tutte le iniziative amministrative di cui ai precedenti punti proporrà alla Giunta comunale i conseguenti atti amministrativi da approvare ~~in fine~~ del bilancio di previsione per il triennio 2009/2011.

Tutte le iniziative di cui sopra, che costituiscono obiettivi strategici per i dirigenti in indirizzo, dovranno indifferibilmente essere approvate dai competenti organi deliberanti entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2009, attualmente fissata al 31.03.2009.

Il Direttore Generale
Ing. Gaetano Lo Cicero

Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARSU

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° _____ del _____)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La Tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, la tassa da applicare è ridotta del 60% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 metri. I detentori di detti insediamenti sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana ed a conferire i rifiuti interni ed assimilati nei contenitori vicini. Tale riduzione non è cumulabile con quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. La medesima riduzione si applica agli immobili ubicati in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è effettuato o viene svolto in grave violazione delle prescrizioni del relativo Regolamento. Ai fini della riduzione, le violazioni al citato Regolamento, riguardanti la distanza e la capacità dei contenitori e la frequenza della raccolta, devono essere continue e reiterate, non occasionali, non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio e non dipendenti da cause di forza maggiore (scioperi, contemporanei guasti accidentali ai mezzi etc.). I disservizi dovranno essere comunicati dall'utente al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Tributi. Qualora entro i 90 giorni successivi alla comunicazione non sia stato regolarizzato il servizio o argomentata l'inesistenza dei motivi di diffida, la tassa è dovuta nella misura del 40%. La riduzione, se riconosciuta dovuta a conclusione della relativa istruttoria tecnica, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dal successivo articolo 6.
2. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



ART. 4 SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La ~~tassa~~ **tassa** è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dal comodato, dalla locazione, dal godimento di fatto.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobile, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno. E' dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non frequentemente locali ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, e attività commerciali in forma ambulante non ricorrentemente). La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50%. In mancanza di una voce corrispondente alla destinazione d'uso presente nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, da parte degli uffici comunali competenti, relative all'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche è subordinato al pagamento sia della TOSAP temporanea che della TARSU giornaliera secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
4. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti la stessa è recuperata con accertamento congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come descritto nell'art. 13 con le rispettive tariffe specifiche.



ART. 6 TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Ai sensi dell'art. 62, c. 2 del D.lgs 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i locali o le aree secondo la seguente distinzione:

IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE:

- ✓ Balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Locali ed aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- ✓ Immobili privi di utenza elettrica;
- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione di inizio e fine lavori;
- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm;
- ✓ aree scoperte pertinenziali o accessorie, incluse le aree a verde, di civile abitazione.

IMMOBILI DESTINATI AD USI DIVERSI:

- ✓ locali ed aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori degli stessi rifiuti secondo le disposizioni normative vigenti. Non si considerano speciali, in quanto assimilati agli urbani con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 28/05/1998, i rifiuti indicati al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1994;
 - ✓ celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - ✓ locali ed aree degli impianti sportivi riservati, di norma, ai soli praticanti;
 - ✓ stalle, fienili, concimaie e locali pertinenziali delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
 - ✓ aree a verde e zone adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e al movimento veicolare;
 - ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione di inizio e fine lavori;
 - ✓ gli edifici della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
3. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale a causa di:

- a) norme legislative o regolamentari;
 - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri
4. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente dimostrate con idonea documentazione. Per tutti i locali ed aree, le esclusioni saranno operate nel caso in cui il Comune verifichi l'effettiva assenza del presupposto di tassazione anche attraverso le proprie strutture istituzionali. Dette circostanze devono essere comunque prodotte prima che eventuali avvisi d'accertamento emessi e notificati dall'Ufficio diventino definitivi.
5. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree adibite ad uso e servizi comunali ovvero destinate ad attività direttamente gestite dal Comune.

ART. 7 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. La tariffa unitaria è ridotta a richiesta di parte nei seguenti casi e nelle misure di seguito indicate:
- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo: riduzione del 30%. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale o della residenza dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato o che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale. Nel caso in cui l'abitazione principale non coincida con quella di residenza, la riduzione è riconosciuta a quest'ultima a condizione che venga data prova che il totale dei consumi elettrici misurati, in Kw nell'ultimo anno, nell'abitazione principale è superiore a quello dell'abitazione di residenza. Annualmente l'elenco dei beneficiari di detta riduzione è trasmesso al Servizio ICI.
 - c) locali, diversi dall'abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio di attività: riduzione del 30%.
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori: riduzione del 30%. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.

Ove vengano meno le condizioni di cui ai punti precedenti il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo, apposita denuncia di variazione. In assenza di detto adempimento si procede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia.

ART. 8 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per i locali e le aree nei quali vi sia una promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, è prevista la forfettaria riduzione della superficie tassabile nella misura del 10%. Tali riduzioni sono applicabili solo nel caso in cui non sia possibile una netta distinzione tra le

superfici produttive dei vari tipi di rifiuti e viene riconosciuta a richiesta di parte a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione.



ART. 9 AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

1. La tariffa è ridotta del 25% al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quale buona casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.

Tali posizioni dovranno essere comunicate dal Settore Attività Sociali ed Interventi Abitativi, con apposito elenco, al Servizio Tarsu all'atto dell'approvazione delle relative graduatorie di beneficiari.

2. La tariffa è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani con reddito che non superi cumulativamente la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi aumentata del 100%, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
- b) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore alla fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata del 100%, nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata con il modello 730 o CUD di tutti i componenti il nucleo familiare relativo all'anno di presentazione dell'istanza nonché autocertificazione nella quale l'interessato dichiara che il nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nei citati modelli.

c) alle attività produttive, commerciali o di servizi, che provvedono alla compattazione e al recupero e riciclo di almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1994, prodotti nell'arco dell'anno. L'utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa dovrà produrre copia del formulario di identificazione o altro documento di cui al D.Lgs 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, attestante la quantità di detti rifiuti avviati al recupero. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tassa e il coefficiente minimo di produzione annuo stimato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa indicato nel D.P.R. 158/99.

3. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Le agevolazioni di cui sopra, richieste dal contribuente con istanza corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, sono valide per un triennio a decorrere dall'inizio dell'attività. Dette agevolazioni non si applicano nei casi di fusione, cessione o subingresso di attività.

4. La tariffa è ridotta del 10% ai locali e alle aree utilizzate dagli Enti riconosciuti esclusivamente come ONLUS e pertanto iscritti nella prevista anagrafe unica. L'elenco è tenuto dalle Direzioni Regionali delle Entrate competenti per territorio.

5. Sono esentate dalla tassa:

a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune.

Tali condizioni dovranno essere comunicate dal Settore Attività Sociali, con apposito elenco, al Servizio Tarsu entro la formazione dei ruoli ai fini della temporanea cancellazione d'ufficio.

b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dei modelli CUD o di analogha certificazione di pensione.

c) le abitazioni adibite a dimora coniugale dalle coppie che contraggono matrimonio civile o religioso che rispettino i seguenti requisiti:

1. età di almeno uno dei due coniugi non superiore ad anni 32;
2. superficie utile dell'abitazione non superiore a mq. 100;
3. reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 24.000 lordi.

Il beneficio è valido per un triennio comprendente l'anno di contrazione del matrimonio e i due successivi. La domanda per il citato beneficio dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione del matrimonio.

ART. 10 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI.

1. Le riduzioni, le agevolazioni, e le esenzioni della tassa, di cui agli articoli 7, 8 e 9, sono concesse su apposita domanda dell'interessato indirizzata al Servizio Tarsu e sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 50% del tributo complessivamente dovuto. La domanda dovrà essere presentata entro i termini di legge e avrà effetto dall'anno successivo (ad esclusione dell'agevolazione prevista all'art. 9 c.5 lett.c).

2. Le richieste di riduzione, agevolazione ed esenzione di cui agli articoli 7, 8 e 9, hanno effetto anche per gli anni successivi a quello per cui il beneficio è stato riconosciuto, qualora le condizioni rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità di cui all'art. 15, il venir meno dei presupposti agevolativi. Le revoche di detti benefici, avranno effetto dal periodo di imposta successivo a quello della denuncia di variazione.

3. Nei casi di omessa presentazione della denuncia di variazione, l'ufficio procede al recupero della tassa applicando le previste sanzioni.

Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati determinato secondo i criteri dell'art. 61 del D. Lgs. 50/1993. Ai fini della determinazione del costo diretto di esercizio, si considera l'intero costo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale misura s'intende confermata anche per gli anni successivi se non diversamente determinata dal Consiglio Comunale

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE (DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)

1. In previsione del definitivo passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa, gli utenti del servizio sono stati distinti, ex D.P.R. 158/99, in due macro categorie: utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) ed utenze non domestiche (tutte le altre categorie).
2. L'importo complessivo dei costi del servizio da coprire con la tassa è ripartito tra le due macro categorie – domestiche e non domestiche - con riferimento ai rifiuti attribuibili ad ogni di essa. Tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

ART. 13 QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in euro/ mq./ anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.
2. La tassa dovuta da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti sarà quindi data dal prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa, ai sensi del DPR 158/99, le utenze non domestiche, vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, sono aggregate in classi come di seguito specificate:

Classe	Descrizione attività	Coefficiente di produzione
1	Attività culturale, sportiva e ricreativa; Ente culturale, politico, sindacale, senza scopo di lucro; Istituto religioso; Musei, biblioteche, scuola privata; scuola pubblica; associazioni;	0,44
2	Arena; cinema; teatro.	0,46

3	Autorimesse; autonoleggio; parcheggi; deposito di materiale non imballato; deposito materiale imballato	0,52
4	Campeggi; area coperta e scoperta di distributori di carburante;	0,69
5	Stabilimento balneare stagionale e permanente	0,45
6	Fiere ed aree di esposizione; autosaloni; Concessionaria auto moto; autolavaggio; area scoperta di attività commerciale; locale all'aperto.	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,17
8	Alberghi senza ristorante; locanda; pensione	1,12
9	Case di cura e di riposo	1,12
10	Ospedali	1,12
11	Uffici pubblici e privati; società a partecipazione pubblica; ente pubblico; caserma; consolato; carcere; stazione ferroviaria; autoscuola; casa di spedizione; emittente radio/tv; sede di impresa agricola; agenzie ed istituto di assicurazione; agenzia di intermediazione e turistica; laboratorio di analisi e radiologia; studi professionali vari.	1,21
12	Istituto di credito	1,21
13	Pubblici esercizi di beni durevoli vari; attività commerciale di lusso; insediamento commerciale; libreria;	0,95
14	Edicole; farmacie; tabaccai;	1,03
15	Pubblici esercizi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, antiquariato ed opere d'arte.	0,80
16	Attività ed imprese artigianali	0,94
17	Insedimento, attività ed aree industriali	0,69
18	Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie	2,44
19	Mense; paninerie; friggitorie	2,07
20	Bar; piano bar	1,94
21	Supermercati, pubblici esercizi di generi alimentari vari	1,48
22	Pubblici esercizi o stand di ortofrutta, pesce, piante e fiori	3,00
23	Discoteche; night club; dancing; sale da gioco	0,97

3. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle diverse classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Il coefficiente di produttività di ciascuna classe rappresenta la potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta nei locali e/o aree tassabili e si intende come parametro di rapporto tra le varie classi di utenza.
5. Tenuto conto delle specificità presenti nella realtà di Palermo, i coefficienti riportati nella superiore tabella sono stati determinati come media aritmetica ponderata degli indici vigenti fino alla data di approvazione del presente regolamento, successivamente mediati con i coefficienti di produttività minimi delle classi indicati nella tabella 3a del DPR 158/99.
6. La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie tassabile.

ART. 15 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E/O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o la detenzione dei locali o delle aree.
3. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione, dell'occupazione o detenzione dei locali e/o delle aree dà diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
4. Nel caso in cui la denuncia di cessazione o di variazione non è stata presentata nel corso dell'anno di riferimento la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, oppure sia recuperabile d'ufficio con accertamento. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o delle aree.
5. La tassa, relativa agli immobili destinati a civile abitazione e alle relative pertinenze, può essere cessata e volturata d'Ufficio, ad altro coobbligato, se il Comune accerta il decesso del contribuente iscritto a ruolo.
6. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta la mancanza dei presupposti di tassazione o il subentro di altro soggetto che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 16 DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della tassa devono presentare all'Ufficio tributi del Comune la denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio Comunale, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili che comportano un maggiore ammontare della tassa.

2. In occasione di iscrizioni anagrafiche o definizioni di altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc.) concernenti i locali e le aree occupate o detenute, gli Uffici Comunali ad esse competenti sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia di assoggettamento alla tassa, presso gli stessi uffici che provvederanno ad inoltrarla al competente Ufficio Tributi, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
3. La denuncia dovrà essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

ART. 17 CONTENUTO DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. La denuncia originaria o di variazione, presentata da persone fisiche, deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza;
 - b) il titolo dell'occupazione di cui all'art. 4, del presente Regolamento e i dati del proprietario;
 - c) la data d'inizio o di variazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
 - d) l'ubicazione dell'unità immobiliare urbana con indicazione del piano, della scala, e del numero interno;
 - e) i dati catastali dell'immobile quali foglio; particella, sub;
 - f) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio, non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale;
 - g) la data di presentazione della denuncia;
 - h) Il nominativo del proprietario dell'immobile precedentemente occupato nei casi di denuncia di variazione del luogo di tassazione,
2. La denuncia presentata dalle persone giuridiche deve contenere:
 - a) la denominazione e la ragione sociale;
 - b) La partita Iva e/o il codice fiscale;
 - c) la sede principale, legale o effettiva;
 - d) le generalità del legale rappresentante ed il suo codice fiscale
 - e) gli elementi indicati dalla lettera " b " alla lettera " h " di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora rimangano invariate le condizioni di tassabilità. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, alla scadenza prevista dall'art. 15, ogni variazione relativa alla superficie ed alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, o a curatela, la denuncia deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

ART. 18 DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

1. I soggetti passivi e/o i soggetti responsabili della tassa devono comunicare, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In caso contrario, le posizioni sono cessate comunque d'Ufficio, nel caso di sia subentro o accertata assenza del presupposto di tassazione, con la stessa decorrenza temporale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente, il codice fiscale e/o la partita IVA;
 - b) i dati del proprietario dell'immobile o delle aree precedentemente occupate di cui si chiede la cessazione della tassazione;
 - c) la data di cessazione dell'occupazione o della detenzione;
 - d) gli elementi utili indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 16 del presente Regolamento.
3. In occasione del cambio di domicilio il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia iniziale relativa all'occupazione dei nuovi locali e deve contestualmente presentare l'apposita denuncia di cessazione per l'immobile precedentemente occupato a qualsiasi titolo. Se questo, invece, rimane a disposizione, resta ferma l'obbligazione tributaria attenuata dalle riduzioni tariffarie previste nei casi di specie.

ART. 19 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. La denuncia originaria, di variazione o di cessazione deve essere compilata su appositi moduli messi a disposizione gratuitamente e deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) All'Ufficio protocollo del Settore Tributi;
 - b) Ad altri Uffici al riguardo abilitati;
 - c) A mezzo raccomandata postale a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
 - d) A mezzo fax allegando, fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
 - e) Invio telematico secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e sue modifiche o integrazioni

ART. 20 POTERI E MEZZI DI CONTROLLO

1. Il Settore Tributi, ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio, tramite rilevazione delle misure e destinazione delle superfici imponibili, può rivolgere al contribuente o al proprietario dell'immobile motivato invito a presentarsi in ufficio per:
 - a) fornire chiarimenti ;
 - b) esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree;
 - c) rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;

Può, inoltre, utilizzare dati legittimamente acquisiti a fini di altro tributo ovvero richiedere ad Uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento del contribuente alle norme di cui al comma 1 nel termine fissato, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere negli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

In attuazione del principio di separazione della funzione di indirizzo e controllo da quelle di gestione amministrativa, il Sindaco designa un dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93, cui è attribuito ogni potere amministrativo riguardante la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il funzionario responsabile del tributo sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di diniego, di sgravio e rimborso nonché i ruoli. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla nomina alla Direzione centrale per la fiscalità del Ministero delle Finanze.

ART. 22 ACCERTAMENTO

1. Il Servizio Tarsu procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'Ufficio delle omesse dichiarazioni, consegnando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un apposito avviso motivato. Detti avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
2. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo, devono contenere gli elementi identificativi:
 - a) del contribuente;
 - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggior imponibili accertati;
 - d) della tariffa applicata e relativa delibera di approvazione;Dovranno, inoltre, contenere:
 - e) la motivazione in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

- f) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni o promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela,
- g) l'indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale cui può essere presentato il ricorso, pena la decadenza, nonché il termine entro cui aderire
3. Il funzionario responsabile, qualora ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere ad annullarlo d'ufficio dandone comunicazione all'interessato.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici sottratte a tassazione, con le modalità previste dall'art. 71 del d.lgs. 507/93.

ART. 23 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidate sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 21 è realizzata mediante ruoli ordinari o straordinari resi esecutivi, a cura del funzionario responsabile, e consegnati ai concessionari della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo ovvero la denuncia è stata presentata o l'avviso di accertamento è stato notificato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive salvo deroghe previste da provvedimenti dell'amministrazione adottati nell'esercizio dell'autonomia regolamentare prevista per gli enti locali.
3. Il Comune può procedere alla riscossione delle somme attraverso la formazione di liste di carico con il conseguente invio di avvisi di pagamento. Con idoneo provvedimento determina il numero delle rate e delle relative scadenze. Gli importi non versati, in tutto o in parte, verranno riscossi con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73, nel D.Lgs. 46/99, nel D.Lgs 112/99, nel D.Lgs 326/99, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, si applica la sanzione del 200% della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 100% della maggiore tassa dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente o riforma da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento.
4. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già costatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ad 1/12 del minimo pari al 8,33% della tassa dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla prevista data di presentazione della denuncia ovvero ad

1/10 del minimo, pari al 10% della tassa dovuta, se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.

5. L'omissione o gli errori attinenti ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa o concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, sono sanzionati ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza da quei termini su cui sono divenuti esigibili.

ART. 25 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del 20 gennaio dell'anno successivo a quello dell'accertata cessazione o variazione del presupposto della tassazione, deve essere richiesto lo sgravio degli importi iscritti a ruolo non dovuti.
2. Nei casi di accertata duplicazione della tassazione il termine di cui al comma 1, è elevato a dieci anni.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono disposti dal funzionario responsabile entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente.




Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti – Piazza Marina 47 - 90133 Palermo – tel.0917406307 – fax 0916113289

Prot. n. 1704 del 23-2-2009

RACCOMANDATA A LIBRETTO



Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Tributi
Al Sig. Dirigente del Servizio TARSU
Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti Controllati
Al Sig. Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia
Al Sig. Ragioniere Generale

Spett.le AMIA spa
Via P. Nenni, 25
90146 PALERMO

e, p.c.

Al Liquidatore di Palermo Ambiente
Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Oggetto: aumento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni reso ex art.58 del D. Lgs. n.507/1993 da AMIA spa – necessità modifiche da apportare al regolamento TARSU approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997 ed altri adempimenti conseguenti.

Come noto, la società interamente partecipata AMIA spa svolge, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D. Lgs. n.507/1993, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per il quale viene riconosciuto un corrispettivo contrattuale a titolo di costo diretto, mentre le altre spese inerenti e gli oneri indiretti sono sostenuti senza terzi dal Comune.

Entrambe le componenti di costo, diretto ed indiretto, trovano oggi copertura finanziaria, ai sensi dell'art.61, comma 2 del D. Lgs. n.507/1993, attraverso il gettito della tassa rifiuti, considerata al netto di addizionali, interessi e penalità.

AMIA spa ha riferito che il costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni subirà nel 2009 un incremento pari a circa 35 milioni di euro, che dovrà essere coperto attraverso il gettito della tassa rifiuti (la validità del cui regime legale è stata prorogata per tutto il 2009 dall'art.5 del D.L. n.208 del 30.12.2008), considerata al netto di addizionali, interessi e penalità.



Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di adeguare il valore economico del corrispettivo riconosciuto ad AMIA spa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D. Lgs. n.507/1993, occorre che ciascuno dei destinatari in indirizzo, in relazione alla rispettive competenze, assuma le iniziative che di seguito si riportano.

1.- Il Dr. Antonino Mercurio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Società de Enti Controllati, coadiuvato dal Dr. Attilio Carioti, nella qualità di Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia, dovrà:

- acquisire il nuovo piano dei costi sostenuti dal AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che dovrà consentire il superamento dell'attuale crisi economico-finanziaria, rilanciare gli investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi ed ai programmi da porre in essere, riorganizzare la società per incrementare la produttività ed ottimizzare l'impiego del personale relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- assumere ogni misura presso AMIA spa affinché questa nella predisposizione del detto piano abbia cura di dimostrare idoneamente l'incremento del costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni registrato rispetto al vigente livello del corrispettivo contrattuale;
- sottoporre il nuovo piano dei costi sostenuti dal AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni all'approvazione dell'Organo comunale competente;
- sottoporre all'Organo comunale competente l'approvazione delle necessarie modifiche e/o integrazioni del contratto di servizio con AMIA spa;
- acquisire dal Dr. Attilio Carioti, il quale agirà di concerto con Palermo Ambiente spa, un ampio giudizio sulla congruità del piano dei costi sostenuti dal AMIA spa per gli anni 2009 e seguenti e sul nuovo valore economico del corrispettivo richiesto dalla società per lo svolgimento, ex art.58 del D. Lgs. n.507/1993, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.



2. La Dr.ssa Maria Mandalà, nella qualità di ~~Dirigente~~ Coordinatore del Settore Tributi, e la Dr.ssa Maria Rossella Mancuso, nella qualità Dirigente del Settore TARSU, dovranno:

- proporre al Consiglio comunale la modifica dell'art.13 del vigente Regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento. A tal fine, l'art.13 del detto Regolamento comunale, rubricato "DEDUZIONE FORFETARIA A TITOLO DI COSTO DELLO SPAZZAMENTO", avrà dovrà avere il seguente testo:

"Ai fini della determinazione del costo diretto di esercizio, è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993 l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento.

La misura di tale deduzione s'intende confermata per gli anni successivi se non diversamente determinata dal Consiglio Comunale";

- in relazione all'incremento del costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni --di cui al nuovo piano dei costi della società AMIA spa, che subirà nel 2009 un incremento pari a circa 35 milioni di euro-- , valutati tutti i profili di legittimità e regolarità tecnica connessi, della cui positiva sussistenza dovrà rilasciarsi idonea attestazione, proporre al Consiglio comunale, ai sensi degli artt.65, comma 2 e 69, comma 2 del D. Lgs. n.507/1993 e del Regolamento TARSU, ai fini della determinazione delle tariffe da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, l'approvazione dell'aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di ciascuna tipologia di occupazione assoggettata alla tassa nonché dei rapporti stabiliti tra le tariffe, necessariamente da rimodularsi in relazione al nuovo livello del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. L'aggiornamento dei coefficienti di che trattasi è strettamente connesso alla necessità che gli aumenti tariffari della TARSU devono essere sempre circostanziati e motivati all'interno degli atti amministrativi che li dispongono e che la tariffe distinte per classi rispondano sempre alle caratteristiche specifiche ottenute dalla preventiva analisi della capacità produttiva di rifiuti per ogni distinta tipologia.

Ai fini della determinazione della tariffa della TARSU ex art.65 del D. Lgs. n.507/1993, si valuti, anche l'opportunità di modificare il Regolamento della TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti dal DPR n.158 del 27.04.1999 -- siccome chiarito dalla Circolare Ministero Finanze n.25/E del 17.02.2000-- , la cui



possibilità è stata ritenuta legittima anche dal TAR Emilia Romagna – Sez. I – 15 novembre 2001, n.934.

3.- Il Dr. Bohuslav Basile, nella qualità di Ragioniere Generale, una volta assunte tutte le iniziative amministrative di cui ai precedenti punti, proporrà alla Giunta comunale i conseguenti atti amministrativi da approvarsi al fine del bilancio di previsione per il triennio 2009/2011.

Tutte le iniziative di cui sopra, che costituiscono obiettivi strategici per i dirigenti in indirizzo, dovranno indifferibilmente essere approvate dai competenti organi deliberanti entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2009, attualmente fissata al 31.03.2009.

Il Direttore Generale
Ing. Gaetano Lo Cicero

Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI

SERVIZIO TARSU

Piazza Giulio Cesare, 6 90127 PALERMO

RELAZIONE ESPLICATIVA PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI, ACCORPANTI ATTIVITA' E/O GRUPPI DI ATTIVITA' OMOGENEE, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SPECIFICHE DI CATEGORIA.

PREFAZIONE

I Comuni sono tenuti a classificare i locali e le aree assoggettabili alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in classi con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria. L'articolazione delle categorie in classi è effettuata ai fini della determinazione comparativa della tariffe, i locali e le aree adibiti ad usi diversi rispetto a quelli classificati vengono associati alla classe di attività che presenta maggiore analogia sia sotto il profilo della destinazione d'uso che alla connessa produzione di rifiuti.

Considerato l'attuale periodo di transizione dal regime tributario a quello tariffario, necessitava, pertanto, realizzare un coerente percorso di avvicinamento, in grado di creare le condizioni per implementare il nuovo sistema di determinazione della tariffa.

Ai fini della determinazione delle tariffe TARSU, ex art. 65 del D. Lgs. N. 507/1993, si è fatto riferimento ai coefficienti di produttività statuiti dal DPR n.158/1999, come chiarito dalla circolare M.F. n.111 del 21/05/1999 in particolare la parte IV, che riconosce la legittimità dell'introduzione da parte del Comune di più esatti metodi di ripartizione del carico in relazione all'attitudine a produrre rifiuti e dalla circolare M.F. n.25 del 17/02/2000 che riconosce sostanzialmente la coerenza dell'utilizzo dei criteri dettati dal DPR n.158/99 con i principi di determinazione delle tariffe di cui all'art.65 del D. Lgs. N.507/93.

E' fondamentale precisare che rispetto alle vigenti tariffe adottate con riferimento al D.Lgs. 507/93, l'applicazione del "metodo normalizzato" previsto dal D.P.R. 158/1999, ha comportato una riclassificazioni delle categorie attuali e la rideterminazione dei coefficienti di produttività afferenti alle classi di contribuenza.

Sulla base di quanto sopra rappresentato si è quindi operato, distinguendo le "utenze domestiche" da quelle "non domestiche". In ordine alla distinzione tra le due macro categorie, si evidenzia che la stessa risulta giustificata dalla diversa disciplina giuridica cui sono soggetti i rifiuti provenienti dalle medesime e dalla differente quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività prevista dal D.P.R. 158/99; tale criterio si è appalesato utilizzabile anche ai fini della determinazione della tariffa della tassa in quanto ritenuto criterio idoneo a far corrispondere quanto più possibile la tassa dovuta al costo del servizio.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'

Per la categoria "utenze domestiche" la tariffa espressa in euro/mq/anno, è stata determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.

La tariffa per le utenze "non domestiche" è stata determinata, dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe; quest'ultimo, tenendo nella dovuta considerazione anche le specificità presenti nella realtà di Palermo, è stato ottenuto effettuando una media aritmetica ponderata degli attuali indici di produttività delle varie attività inserite nella stessa classe, successivamente mediato con il coefficiente di produttività minimo della classe indicato nella tabella 3a del D.P.R. 158/99.

Nella tabella seguente sono riportate le classi di attività ed i rispettivi coefficienti di produttività:

Classe	Descrizione attività	Coefficiente di produzione
1	Attività culturale,sportiva e ricreativa; Ente culturale, politico, sindacale; Istituti religioso; Musei, biblioteche, scuola privata; scuola pubblica; associazioni;	0,44
2	Arena; cinema; teatro.	0,46
3	Autorimesse; autonoleggio; parcheggi; deposito di materiale non imballato; deposito materiale imballato;	0,52
4	Campeggi; area coperta e scoperta di distributori di carburante;	0,69
5	Stabilimento balneare stagionale e permanente	0,45
6	Fiere ed aree di esposizione; autosaloni; Concessionaria auto moto; autolavaggio; area scoperta di attività commerciale; locale all'aperto.	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,17
8	Alberghi senza ristorante; locanda; pensione.	1,12
9	Case di cura e di riposo	1,12
10	Ospedali	1,12
11	Uffici pubblici e privati; società a partecipazione pubblica; ente pubblico; caserma; consolato; carcere; stazione ferroviaria; autoscuola; casa di spedizione; emittente radio/tv; sede di impresa agricola; agenzie ed istituto di assicurazione; agenzia di intermediazione e turistica; laboratorio di analisi e radiologia; studi professionali vari.	1,21
12	Istituto di credito	1,21
13	Pubblici esercizi di beni durevoli vari; attività commerciale di lusso; insediamento commerciale; libreria;	0,95
14	Edicole; farmacie; tabaccai;	1,03


15	Pubblici esercizi particolari quali filate a tenda tessuti, tappeti, antiquariato ed opere d'arte.	0,80
16	Attività ed imprese artigianali	0,94
17	Insedimento, attività ed aree industria	0,69
18	Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie	2,44
19	Mense; paninerie; friggitorie	2,07
20	Bar; piano bar	1,94
21	Supermercati, pubblici esercizi di generi alimentari vari	1,48
22	Pubblici esercizi o stand di ortofrutta, pesce, piante e fiori	3,00
23	Discoteche; night club; dancing; sale da gioco	0,97

Il coefficiente di produttività specifico della classe è correlato alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tassa e rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate.

La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie tassabile.


IL DIRIGENTE RESPONSABILE TARSU

(D.ssa Rossella Mancuso)




IL DIRIGENTE COORDINATORE

(D.ssa Maria Mandalà)





Comune di Palermo Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti - Piazza Marina 47 - 90133 Palermo - tel. 0917406307 - fax 0916113289

Prot. n. 2812 del 31.3.2009

RACCOMANDATA A LIBRETTO

Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Tributi
Al Sig. Dirigente del Servizio TARSU

e, p.c.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti Controllati
Al Sig. Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Oggetto: aumento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni reso ex art.58 del D. Lgs. n.507/1993 da AMIA spa - necessità modifiche da apportare al regolamento TARSU approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997 ed altri adempimenti conseguenti - integrazione direttiva prot. n. 1707 del 23.02.2009.

Con la direttiva prot. n. 1707 del 23.02.2009, si è rappresentata la necessità che il Settore Tributi - Servizio TARSU - proponga al Consiglio comunale la modifica dell'art.13 del vigente Regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento.

L'art.1, comma 7, del D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito con modificazioni con Legge n. 26 de 28.02.2001, dispone che "Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

L'art.31, comma 23 della L. n.448 del 23.12.1998, dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza



urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono ~~essere~~ l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni".

Pertanto, per tutti gli anni durante i quali resterà in vigore la tassa, è riproposta la norma (art.31, comma 23, L. n.448/1998) in forza della quale, ai fini della determinazione delle tariffe, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

A parziale rettifica di quanto disposto con la nota all'oggetto segnata, tenuto conto anche del fatto che per gli esercizi finanziari 2008 e precedenti il Comune di Palermo si è già avvalso di tale facoltà, si rassegna la direttiva che il Settore Tributi - Servizio TARSU - proponga al Consiglio comunale la modifica dell'art.13 del vigente Regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che ai fini della determinazione del costo complessivo di esercizio del servizio di nettezza urbana sia considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. A tal fine, l'art.13 del detto Regolamento comunale, rubricato "DEDUZIONE FORFETTARIA A TITOLO DI COSTO DELLO SPAZZAMENTO", dovrà avere il seguente testo:

"Ai fini della determinazioni del costo diretto di esercizio, è considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Tale misura s'intende confermata anche per gli anni successivi se non diversamente determinata dal Consiglio Comunale".

La presente direttiva costituisce obiettivo strategico per i dirigenti in indirizzo.

Il Direttore Generale
Ing. Gaetano Lo Cicero

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI


Piazza Giulio Cesare n° 5 - TEL. 091.740.4501 - FAX 091.740.4502

Palermo, 09/04/2009

N° 2009/241286

OGGETTO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (T.A.R.S.U.)".

Raccomandata a Libretto



Al Consiglio della I° Circoscrizione
Al Consiglio della II° Circoscrizione
Al Consiglio della III° Circoscrizione
Al Consiglio della VI° Circoscrizione
Al Consiglio della V° Circoscrizione
Al Consiglio della VI° Circoscrizione
Al Consiglio della VII° Circoscrizione
Al Consiglio della VIII° Circoscrizione

E.p.c.

Alla Presidenza del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale

LORO SEDI

In allegato si trasmette copia della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, invitando codesti Consigli di Circoscrizione a volere esprimere il parere ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il Decentramento facendolo pervenire per ragioni di urgenza, direttamente all'Ufficio Autonomo di **Presidenza del Consiglio Comunale e per conoscenza allo scrivente Settore.**

- ENSENZA IN ATTELA
DELLA PROPOSTA ORIGINALE

- INDENITA DELLA
PROPOSTA 22/04/09 ✓

Il Dirigente Coordinatore
(D.ssa Maria Mandalà)



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI

Piazza Giulio Cesare n° 6 - TEL. 091.740.4501 - FAX: 091.740.4502

Palermo, 09/04/2009

N° 2009/271286

OGGETTO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (T.A.R.S.U.)”*.

Raccomandata a Libretto

- Al Consiglio della I° Circoscrizione
- Al Consiglio della II° Circoscrizione
- Al Consiglio della III° Circoscrizione
- Al Consiglio della VI° Circoscrizione
- Al Consiglio della V° Circoscrizione
- Al Consiglio della VI° Circoscrizione
- Al Consiglio della VII° Circoscrizione
- Al Consiglio della VIII° Circoscrizione

AA-II
15/04/09
Il Vice Segretario Generale
Dott. Renato Di Matteo
d'ordine
Funzionario Amministrativo
Giuseppe Vetrano

E.p.c.

Alla Presidenza del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale



LORO SEDI

In allegato si trasmette copia della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, invitando codesti Consigli di Circoscrizione a volere esprimere il parere ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il Decentramento facendolo pervenire per ragioni di urgenza, direttamente all'Ufficio Autonomo di **Presidenza del Consiglio Comunale e per conoscenza allo scrivente Settore.**

Il Dirigente Coordinatore
(D.ssa Maria Mandalà)

COMUNE DI PALERMO
ARCHIVIO SEGR. GENERALE

1.6 APR. 2009

Serie Cat. Fasc.
Prot. 283346 - **16 APR. 2009**
Data



81

MUNICIPIO DI PALERMO
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE


UFFICIO DI STAFF DEL CONS. COMLE Protocollo Uecita
29 APR 2009
N. 480/Pow.s.

ALLA I^A COMMISSIONE CONSILIARE
ALLA III^A COMMISSIONE CONSILIARE
ALLA IV^A COMMISSIONE CONSILIARE
ALLA VII^A COMMISSIONE CONSILIARE
e p.c. AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

LL.SS.

OGGETTO: Richiesta parere.

Si trasmette, per il parere di competenza, copia della proposta di deliberazione avente per oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.S.U.). (255619/09)**



IL PRESIDENTE

Dr. Alberto Campagna

05.